



VADEMECUM PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

PARTE SECONDA

***ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI
AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY,
CON RIGUARDO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE di cui al D.Lgs 33/2013***

Giunta Regionale d'Abruzzo
Servizio Autonomo CONTROLLI E ANTICORRUZIONE - CAP
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Ufficio Tutela della Privacy
Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA
dpo@regione.abruzzo.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI AI FINI
DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY, CON RIGUARDO
AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE di cui al D.Lgs 33/2013.

Prot. 0312759/21 del 27.07.2021

1. Premessa	p. 3
2. Obblighi di pubblicazione <i>online</i> e tutela della privacy	p. 4
2.1. Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD)	p. 6
2.2. Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice)	p. 6
2.3. L'attività di indirizzo delle Autorità indipendenti di controllo	p. 7
3. Regole per la diffusione di dati personali nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza	p. 9
3.1. La pubblicazione dei curricula	p. 11
3.2. Divieti assoluti di diffusione	p. 12
4. Pubblicazione <i>on line</i> di dati ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione <i>on line</i>	p. 13
5. Tempi di pubblicazione dei dati pubblicati <i>on line</i> , indicizzazione e riutilizzo	p. 14
5.1 tempi di pubblicazione dei dati pubblicati <i>on line</i>	p. 14
5.2 Indicizzazione	p. 14
5.3 Riutilizzo	p. 15
6. Alcune regole da seguire nella pubblicazione <i>on line</i> di dati personali	p. 17
7. Pubblicazione di atti e documenti per finalità diverse dalla trasparenza	p. 18
8. Graduatorie concorsi, selezioni pubbliche e altri procedimenti	p. 19
9. Accesso civico e protezione dei dati personali	p. 22

9.1. Accesso civico generalizzato - casi di esclusione e limiti all'accesso ai fini della tutela di dati personali	p. 23
9.1.1. Esclusioni	p. 24
9.1.2. Limitazioni	p. 25
10. Strumenti utili ai fini delle decisioni da assumere nell'ambito dei rapporti fra trasparenza, pubblicità, accesso civico e tutela dei dati personali	p. 27

1. PREMESSA

A partire dagli anni '90 il legislatore, al fine di consentire la partecipazione democratica dei cittadini all'azione amministrativa e, da ultimo, far fronte alle esigenze di contrasto alla corruzione, ha previsto in capo alla pubblica amministrazione una serie di obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, prevedendo in tal modo un vero e proprio diritto alla trasparenza amministrativa.

A tal proposito è utile rammentare che la trasparenza amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, della Legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 15/2005, rappresenta nell'attuale ordinamento giuridico uno dei principi cardine su cui si basa l'attività amministrativa; parimenti la stessa rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore attraverso le misure previste nel c.d. decreto Brunetta (cfr. art. 1, d.lgs. n. 150/2009), come pure per mezzo dell'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni in sede di organizzazione delle proprie attività (cfr. art. 12 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD)).

A tal riguardo, inoltre, è bene premettere che diverse sono le forme di accesso previste dallo stesso legislatore al fine di rendere concreto l'esercizio da parte dei cittadini del predetto diritto alla trasparenza amministrativa, il quale, in ossequio al principio costituzionale di legalità, deve essere esercitato secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge.

In particolare il nostro ordinamento prevede, in via generale, tre diverse tipologie di accesso, cui devono aggiungersi altre specifiche ipotesi in quanto previste direttamente da speciali

discipline di settore. Nell'ambito delle fattispecie che potremmo definire generali, riprendendo a tal fine la nota tripartizione operata dall'ANAC nelle *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”* (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016), si rivengono **l'accesso comune o documentale** (artt. 22 e ss. l. 241/90), **l'accesso civico semplice** (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/13) e **l'accesso generalizzato** (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/13).

Sull'altro versante, ovvero quello della normativa di settore, si richiamano, a titolo esemplificativo, gli accessi previsti dagli artt. 10 e 43 del T.U.E.L., l'accesso in materia ambientale di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, così come quello regolato dall'art. 53 d.lgs. 50/16 in tema procedure di gara.

Per ciò che rileva ai fini del presente documento si rammenta altresì che l'art. 1, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, prevede che *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*; mentre il successivo art. 2, co. 1, stabilisce che *“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.”*

Con riguardo all'onere di pubblicare *documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione*, è parimenti necessario richiamare l'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, il quale prevede che nella *home page* dei siti istituzionali di ogni amministrazione pubblica deve essere collocata un'apposita sezione denominata *«Amministrazione trasparente»*, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare, nonché le disposizioni contenute nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. n. 33/2013, i quali a loro volta contengono in capo alle medesime amministrazioni pubbliche, appositi obblighi di pubblicazione.

L'esigenza di trasparenza cui è tenuta la pubblica amministrazione, riconducibile agli obblighi di pubblicazione, quanto a quelli di garantire l'accesso ai documenti ed ai dati da

parte dei cittadini, trova, tuttavia, il suo limite nella contrapposta tutela della riservatezza dei dati personali secondo i principi ed i criteri del **GDPR** (*General Data Protection Regulation*).

Sotto tale profilo occorre distinguere, da subito, il caso degli obblighi di pubblicazione nell'ambito dell'amministrazione trasparente da quelli dell'accesso comune o documentale ex artt. 22 e ss. e dell'accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso degli obblighi di pubblicazione, invero, il rispetto delle norme sulla tutela della privacy è richiesto ai fini del corretto adempimento degli obblighi in parola, nel caso invece dell'accesso documentale o di quello civico generalizzato la tutela della privacy, intesa quale tutela della riservatezza relativamente ad alcuni dati ritenuti particolari, può costituire, all'esito di una opportuna valutazione, causa di esclusione ai fini dell'ostensione dei documenti o dei dati richiesti.

Nel presente documento, ad ogni modo, si prenderanno in considerazione unicamente gli aspetti relativi alla tutela della protezione dei dati personali avuto riguardo sia agli obblighi di pubblicazione online di cui al d.lgs. n. 33/2013, sia ai casi di accesso civico semplice e generalizzato di cui all'art. 5, co. 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 33/2013.

Prima di passare a delineare alcuni elementi utili al fine di orientarsi nella complessa attività di bilanciamento tra le esigenze di trasparenza amministrativa e quelle di garanzia di tutela della privacy e della riservatezza delle persone fisiche è d'obbligo segnalare che ai fini del presente documento si è fatto ricorso al materiale informativo e formativo sviluppato dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito del programma T4DATA, progetto di formazione rivolto ai Responsabili per la protezione dei dati personali quali organi chiamati a controllare il corretto adempimento degli obblighi nascenti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali.

2. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ONLINE E TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di trattare dei rapporti tra gli obblighi di pubblicità *on line* e la protezione dei dati personali non si può che prendere le mosse dal già citato d.lgs. n. 33/2013¹, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016².

Ai fini di una panoramica generale possiamo dire che il legislatore attraverso il d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha: i) previsto l'accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle PPAA, a fini di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'indirizzo delle risorse pubbliche (art.1, co. 1); ii) previsto la pubblicazione nei siti internet istituzionali di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione delle PPAA (art. 2, co. 2); iii) introdotto l'istituto dell'accesso civico - sia semplice che generalizzato (art. 5); iv) proceduto al riordino dei casi di pubblicazione obbligatoria ai fini di trasparenza; v) ha previsto la possibilità per le PPAA di procedere alla pubblicazione facoltativa anche in casi in cui non è previsto un obbligo (art. 7-bis, co. 3); ha previsto la diffusione online di dati in formato di tipo aperto, indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e riutilizzo dei medesimi dati (art. 7).

Passando ora nello specifico si rammenta che secondo l'attuale formulazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza deve intendersi come accessibilità totale *dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

Laddove la pubblicazione *on line* di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (cfr. artt. 1, co. 2, 7-bis, 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Considerate le disposizioni sopra richiamate quale punto di partenza ai fini dello sviluppo del discorso si tratta ora di passare in rassegna quanto previsto dal Regolamento UE

¹ D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

² D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."

679/2016³ e dalle norme del Codice della privacy⁴ in quanto impattano sulla disciplina della trasparenza e dell'accesso.

2.1. Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD)

Articolo 6 Liceità del trattamento 1. *Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*

Articolo 86 Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali *I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.*

C (154) *Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento.*

2.2. Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice)

³ Regolamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

⁴ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante).

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali..., necessari per motivi di interesse pubblico rilevante..., sono ammessi qualora siano previsti..., da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificano i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. si considera rilevante l'interesse pubblico.... a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241..... anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai

documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

2.3. L'attività di indirizzo delle Autorità indipendenti di controllo

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 (modificata dal d.lgs. n. 97/2016) nonché di tutela della privacy secondo la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, le autorità indipendenti di controllo operanti sul versante dell'anticorruzione (ANAC⁵) e della tutela dei dati personali (GPDP⁶) hanno emanato, in ragione delle competenze alle stesse ascritte dal legislatore, una serie di atti d'indirizzo, denominate linee guida, a cui ciascuna amministrazione pubblica deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

In particolare l'ANAC con riguardo agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 ha adottato le seguenti Linee Guida:

“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. **Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016;**

“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”. **Delibera n. 241 dell'8 marzo 2017;**

“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici?” **Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre emanato le seguenti linee guida:

“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

⁵ Autorità Nazionale Anticorruzione

⁶ Garante Protezione Dati Personali

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. **Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;**

Sul versante della protezione dei dati personali ai fini degli obblighi di trasparenza il **GPDP** ha adottato, dal canto suo, le seguenti Linee Guida:

“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014 visitabile su www.gpdp.it [doc. web n. 3134436]

Nello specifico le suddette linee guida si articolano in due parti: la prima è relativa agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013; la seconda, invece, si riferisce ad altre finalità di pubblicità della pubblica amministrazione.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto è sufficiente dire che le **specifiche esigenze di pubblicità devono comunque formare oggetto di specifiche normative** di settore quali ad esempio quelle relative alla pubblicità di atti e documenti in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, come pure quelle tese a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi⁷. Anche in questo caso, pur non trovando applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, secondo le modalità indicate nella seconda parte delle sopra richiamate linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, alla cui lettura a tal fine si rinvia.

Ai fini del presente documento rileva, invece, passare in rassegna, seppure in maniera sinottica, alcuni contenuti delle linee guida relativamente agli obblighi di pubblicazione *on line* per finalità di trasparenza.

Come si è già detto la disciplina cui doversi rifare nell’ipotesi di pubblicazione di dati per finalità di trasparenza è quella rinvenibile nel d.lgs. n. 33/2013, la quale prevede accessibilità totale, pubblicazione nei siti internet istituzionali, accesso civico in caso di mancata pubblicazione, pubblicazione obbligatoria, pubblicazione facoltativa, formato dei dati di tipo aperto, indicizzazione e rintracciabilità, riutilizzo dei medesimi dati.

⁷ Es. Pubblicazioni ufficiali dello Stato, deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull’albo pretorio on-line, ruoli annuali tributari di enti, comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali.

La pubblicazione dei dati personali per finalità di trasparenza da parte della pubblica amministrazione richiede non solo il rispetto dei principi e della disciplina in materia di protezione dei dati personali, bensì anche la capacità di contemperare le esigenze di trasparenza con i diritti e libertà fondamentali e dignità degli interessati⁸.

3. REGOLE PER LA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI NELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

 La prima domanda da porsi è quali dati personali possono essere pubblicati e diffusi *on line* e nel rispetto di quali limiti.

Per rispondere è necessario, in via di premessa, richiamare l'attenzione sulla definizione di “**dato personale**”, così come rinvenibile nell'art. 4, par. 1, n. 1, RGPD, ovverosia **qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato)**.

A tal proposito si rammenta che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *on line* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

 Ciò chiarito occorre richiamare da subito la **regola generale secondo cui i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento** (Cfr. art. 2-ter, co. 1 e 3, Codice). **In assenza di una disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento è illecita la pubblicazione on line anche solo del nome e cognome della persona.**

Pertanto, **la singola pubblica amministrazione prima di pubblicare** sul proprio sito web istituzionale informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi allegati) contenenti **dati personali, deve verificare che la normativa in materia di trasparenza preveda espressamente tale obbligo.**

⁸ Vedi artt. 1, co. 2, 7-bis e 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013

Ancora, laddove l'amministrazione riscontri l'**esistenza di un obbligo normativo** la stessa deve **selezionare** i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i **presupposti per l'oscuramento** di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, sono tenuti a **ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi** ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. principio di minimizzazione art. 5, par. 1, lett. c, RGPD).

Pertanto anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti rinvenibili nelle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione **non possono** comunque *“rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.”* (Art. 7-bis, co. 4, d.lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza i **dati personali** che risultano **non adeguati, non pertinenti e non limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità di trasparenza (dati sproporzionati) **non devono** essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione *on line*. Diversamente occorre **procedere al loro oscuramento**.

3.1. La pubblicazione dei curricula.

Il d.lgs. n. 33/2013, in diverse disposizioni⁹ prevede la pubblicazione dei curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo. A tal riguardo devono richiamarsi le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, adottate dal Garante della protezione dei dati personali (in seguito Garante) con la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014¹⁰.

Con la citata delibera, invero, il Garante, seppure con riguardo agli obblighi di pubblicazione dei curricula professionali di cui all'oramai abrogato articolo 10, comma 8,

⁹ Artt. 10, co. 8, lett. c), 14, co. 1, lett. b) e co. 1-quinquies, 15, co. 1, lett. b), 15-bis, co. 1, lett. b), 27, co. 1, lett. f)

¹⁰ Le stesse, infatti, devono considerarsi ancora un valido strumento di supporto cui fare ricorso al fine di orientarsi nel complesso rapporto intercorrente fra trasparenza e tutela dei dati personali.

lettera d), dopo aver premesso che la disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico i curricula professionali (*i.e.* informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti) dei titolari di incarichi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza, nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni –, dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, ed aver, altresì, chiarito che l’obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti in esso astrattamente previsti, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite, conclude affermando che: “prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un’attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.”.

3.2. Divieti assoluti di diffusione

Vi sono dei dati che, tuttavia, risultano assistiti da un **divieto assoluto di pubblicazione**, come ad esempio i dati relativi alla salute.

Quest’ultimi, in particolare, sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute (**art. 4, par. 1, n. 15 RGPD**).

È vietata, dunque, la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichica.

In altri casi, invece, i dati personali che possono essere pubblicati *on line*, devono essere accuratamente selezionati, come quando, ad esempio, ci si ritrovi in presenza di **“particolari categorie di dati”** quali informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, le

convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, oppure nel caso di “**dati relativi a condanne penali o reati**” (artt. 9 e 10 RGPD).

Tali dati, secondo l'orientamento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui risultino soddisfatte due precise condizioni: i) che il trattamento sia previsto da una specifica disposizione di legge; ii) che le informazioni siano “**indispensabili**” per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico, che non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa (art. 7-bis, co. 4, d.lgs. n. 33/2013).

Una volta effettuata la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di “**dati particolari**” e/o “**giudiziari**”, devono comunque essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti a evitare “**l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web¹¹ ed il loro riutilizzo**” (art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

4. PUBBLICAZIONE *ON LINE* DI DATI ULTERIORI RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *ON LINE*

Le pubbliche amministrazioni, come si è già avuto modo di ricordare, possono disporre la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori, che non hanno l'obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis¹², **procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali** (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni, infatti, non sono libere di diffondere “dati personali” ulteriori, non individuati dal d.lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 2-ter, co. 1 e 3, Codice; art. 7-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013).

¹¹ Es, Google, Yahoo

¹² Art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013, rubricato (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*). In tal modo le esclusioni e le limitazioni previste per l'accesso civico generalizzato trovano applicazione anche nel caso della pubblicazione *on line* di dati, informazioni e documenti per i quali non è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione *on line* ai sensi del medesimo d.lgs. n. 33/2013 ovvero di altre specifiche disposizioni di legge.

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è **legittima solo procedendo all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti**.

Pertanto, occorre prestare particolare **attenzione**, in quanto **ai fini dell'anonimizzazione non serve sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali**, in quanto potrebbe verificarsi l'ipotesi, non remota, che l'interessato possa essere comunque indirettamente identificato per mezzo degli altri dati di contesto¹³.

In molti casi, infatti, il Garante per la protezione dei dati personali ha riscontrato che con riguardo a particolari ambiti¹⁴, la pubblicazione *on line* anche solo di alcuni dati - data di nascita, sesso, residenza, domicilio, codice di avviamento postale, luogo di lavoro, numero di telefono, complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.- sono di per sé sufficienti a individuare univocamente una persona cui gli stessi si riferiscono con il rischio, dunque, di rendere tale soggetto identificabile attraverso il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

Per rendere, dunque, effettivamente “**anonimi**” i dati personali pubblicati *on line*, **occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni** riferite all'interessato che ne possono consentire, anche a posteriori, l'identificazione.

5. TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PUBBLICATI ON LINE, INDICIZZAZIONE E RIUTILIZZO

5.1 tempi di pubblicazione dei dati pubblicati on line

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013, “i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.”.

¹³ Es. informazioni relative alla residenza oppure quando si è in presenza di un doppio nome o doppio cognome.

¹⁴ Es. nel caso di campioni di popolazioni di ridotte dimensioni

Pertanto il termine di **5 anni** vale solo per le pubblicazioni *online* effettuate per finalità di trasparenza, restando comunque salvi i diversi termini previsti dalle singole discipline di settore.

5.2 Indicizzazione¹⁵

L'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 33/2013, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»; tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, co 1, **sono sottratti all'indicizzazione¹⁶ i dati particolari e i dati giudiziari.**

A tal riguardo è bene fare **attenzione** al fatto che l'**indicizzazione** è prevista **solo per le pubblicazioni online per finalità di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013)**, negli altri casi di pubblicità *on line* occorre tenere conto delle indicazioni fornite dalle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*"¹⁷ (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, che indicano la necessità di evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti.

5.3 Riutilizzo¹⁸

L'art. 7-bis, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, prevede che "*Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché' il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione*

¹⁵ L'indicizzazione è la fase in cui il motore di ricerca raccoglie, analizza ed archivia i dati per facilitare la rapida e accurata ricerca di informazioni da parte degli utenti di internet.

¹⁶ Ci sono due strade possibili per deindicizzare o **bloccare l'indicizzazione di** una pagina del sito, tramite il file Robots. txt oppure tramite l'attributo Noindex nel metatag robots del documento. I rimedi esperibili ad ogni modo devono essere adottati dall'amministratore di sistema quale unico abilitato alla gestione del sito web.

¹⁷ Vedi in particolare la parte seconda (pubblicità per altre finalità della P.A.), paragrafo 2.a. delle Linee guida

¹⁸ Secondo l'art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2006 recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, definisce 'riutilizzo': "l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali".

*e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro **riutilizzo** ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.”.*

Pertanto, il combinato disposto degli artt. 7 e 7-bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni ed ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni di legge di cui al d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, come revisionate dalla direttiva 2013/37/UE.

Ciò sta a significare, ai fini del corretto trattamento dei dati personali, che le informazioni personali, seppure rese pubblicamente conoscibili *on line* per finalità di trasparenza, non sono di per sé liberamente “**riutilizzabili**” da chiunque e per qualsiasi scopo.

Il d.lgs. n. 36/2006, di recepimento della direttiva 2003/98/CE, infatti, prevede l'esclusione della disciplina sul riutilizzo dei “*documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento....*”¹⁹

Secondo le indicazioni fornite dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali²⁰, le pubbliche amministrazioni devono **determinare se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni** eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici **possano ritenersi leciti alla luce del c.d. “principio di finalità” e degli altri principi di matrice europea** in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante a tal fine raccomanda che le pubbliche amministrazioni, al fine di verificare la compatibilità della finalità, tengano conto:

*“a) di ogni **nesso tra le finalità** per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;*

*b) **del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti**, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;*

¹⁹ Vedi art. 3, co. 1, lett. h-quater), d.lgs. n. 36/2006, come modificato dal d.lgs. n. 102/2015

²⁰ Nello specifico ci si riferisce alle indicazioni fornite nel corso dell'attività di formazione T4DATA rivolta ai Responsabili per la protezione dei dati personali (RPD)

c) **della natura dei dati personali**, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) **delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati**;

e) **dell'esistenza di garanzie adeguate**, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.” (art. 6, par. 4 del RGPD)

Sempre a tal riguardo, lo stesso Garante raccomanda di inserire nella sezione denominata “amministrazione trasparente” delle rispettive amministrazioni un “**Alert**” generale con cui si informi il pubblico che **i dati personali pubblicati sono “riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici** (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. n. 36/2006 di recepimento della prima), **in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento** (art. 5, par. 1 lett. b), RGPD).

Ciò perché i dati personali pubblicati sul web per finalità di trasparenza non possono essere riutilizzati da terzi per qualsiasi finalità²¹.

6. ALCUNE REGOLE DA SEGUIRE NELLA PUBBLICAZIONE ONLINE DI DATI PERSONALI

Si tratta ora di indicare un metodo da seguire nella pubblicazione *on line* di dati personali. Prima di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale di informazioni, dati e documenti amministrativi che contengono dati personali occorre tenere conto delle seguenti regole.

i) verificare che la normativa in materia di trasparenza o altra disciplina di settore preveda tale obbligo;

ii) selezionare dati personali da inserire negli atti e documenti, verificando, caso per caso, se sussistono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni, in quanto occorre ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi se non addirittura

²¹ Es. Nell'ambito del quadro generale delineato, è illecito, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili. La diffusione di dati personali in violazione dell'art. 2-ter del Codice è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie dell'art. 83, par. 5, RGPD (art. 166, co. 2, Codice privacy).

evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

iii) verificare se all'interno dei documenti sono presenti dati salute/biometrici/genetici e vita sessuale rispetto ai quali sussiste un divieto assoluto di pubblicazione, così come selezionare in maniera accurata dati particolari e giudiziari e verificarne l'indispensabilità rispetto alla finalità da perseguire.

Inoltre, nella predisposizione di atti destinati ad essere pubblicati *on line* nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza e altri obblighi è regola di opportunità, prima della pubblicazione, non inserire dati la cui diffusione è vietata, non inserire dati eccedenti e non indispensabili, evitare che dati identificativi o altri dettagli che consentano identificazione siano ripetuti nel corpo del documento (es. indicarli solo nelle premesse e nel dispositivo, ricorrendo alla tecnica dell'*omissis*, cioè non riportarli nell'oggetto). È utile menzionare le informazioni di dettaglio solo negli atti e nei documenti a disposizione degli uffici, richiamati quali presupposto dell'atto pubblicato e comunque consultabili solo da interessati e contro interessati (art. 22 legge n. 241/1990).

Al fine di agevolare il rispetto di tali regole basilari è altresì necessario tenere conto degli orientamenti espressi dal Garante per la protezione dei dati personali per mezzo delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), allegate in appendice al presente vademecum.

7. PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI PER FINALITÀ DIVERSE DALLA TRASPARENZA

Può accadere che ulteriori disposizioni di natura statale o regionale prevedano altrettanti obblighi di pubblicazione, di atti o documenti, prevedendo a tal fine un limite temporale differente da quello di 5 anni previsto in via generale per le ipotesi disciplinate dal d.lgs. n. 33/2013.

Il trattamento, in questo caso, è da ritenersi lecito solo a condizione che lo stesso sia previsto da una specifica norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento; che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e che venga rispettato il limite temporale previsto dalla normativa di riferimento, decorso il quale ogni trattamento, in

assenza di altro idoneo presupposto normativo, è da considerarsi illecito, ragion per cui è fatto divieto assoluto di diffondere ulteriormente i dati personali.

Se la norma di settore non stabilisce il termine massimo di pubblicazione si consiglia di seguire le indicazioni seguenti.

Innanzitutto non deve considerarsi applicabile, come già ricordato, l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013.

L'amministrazione deve comunque individuare un periodo di tempo - non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici - entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili.

In ogni caso occorre procedere con la conservazione dei dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità perseguite (c.d. principio di limitazione della conservazione - art. 5, co. 1, lett. d) RGPD).

 Se l'ente vuole continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente medesimo (**Gli atti della Regione**), deve apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali ovvero **provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati (anonimizzazione).**

8. GRADUATORIE CONCORSI, SELEZIONI PUBBLICHE E ALTRI PROCEDIMENTI

L'art. 19, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede, a fini di trasparenza, che le pp.aa. debbano pubblicare, tra l'altro, anche le *graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.*

Tuttavia può accadere che nel caso di concorsi o procedimenti di selezione la normativa di settore o lo stesso bando di concorso possono prevedere tempi e forme di pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali così come - nei casi e con le modalità previsti - dei risultati di prove intermedie.

In tal caso l'ente deve rendere pubbliche le decisioni assunte dall'Ente che procede con la selezione e/o dalla commissione esaminatrice; ciò è necessario al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo di legittimità delle procedure e ciò anche al fine di stabilire il termine massimo di pubblicazione se la norma che ne dispone la pubblicità nulla prevede a tal proposito.

Nel caso di specie occorre procedere nel rispetto del principio di minimizzazione tenendo presente che **non possono formare oggetto di pubblicazione** i dati concernenti i recapiti degli interessati come **utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio.**

Inoltre, **non possono formare oggetto di pubblicazione i dati concernenti le condizioni di salute** e di altri dati di cui all'art. 2-septies, co. 8, del Codice, anche di terzi.



Al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore è consigliabile procedere alla pubblicazione in aree ad accesso selezionato dei siti web consentendo la consultazione ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione di credenziali di autenticazione²² (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, come ad esempio la carta nazionale dei servizi).

Sul punto il Garante per la protezione dei dati personali in un recente provvedimento di ingiunzione²³ emesso nei confronti di un Comune, relativo ad una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ha avuto modo di chiarire che La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, qualora operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento), se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento). La

²² Tale modalità è attualmente in uso ai fini della partecipazione alle prove concorsuali per l'accesso agli impieghi regionali.

²³ Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Castellanza - 25 marzo 2021 doc. web n. 9584421

disciplina nazionale ha introdotto, inoltre, disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2, del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento, e tra queste la “diffusione” di dati personali, sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice). Il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

Il Garante, dopo aver richiamato le predette previsioni euro unitarie, e le relative norme interne integrative, ricorda altresì che *“Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali si rileva che le norme di settore stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie, nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie. Altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti, previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificate nel tempo al fine di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa.”*²⁴.

Sempre il Garante ribadisce che tali norme dispongono che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o ulteriori dati personali dei concorrenti, tra cui la residenza.²⁵

²⁴ cfr. punto 3.2. ordinanza ingiunzione cit.

²⁵ cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6 bis, Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sul punto lo stesso Garante ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa con le Linee guida in materia di trasparenza, anche con riferimento alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, spec. II, par. 3.b), ma vedi anche Linee guida in materia di trattamento di dati personali, di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, provv. del 14 giugno 2007, n.161, doc web n.1417809).

Conclude, infine, il Garante che il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, dovendosi di volta in volta valutare “se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali.”²⁶. I dati personali pubblicati in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, infatti, possono essere trattati con i limiti e le modalità che le leggi di settore applicabili stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati, in ossequio al principio di "limitazione della finalità", in base al quale i dati personali devono essere "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità" (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento)

9. ACCESSO CIVICO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'art. 2 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni che si può realizzare o tramite la pubblicazione online²⁷ ovvero mediante l'**accesso civico**.

L'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 prevede due tipi di accesso civico:

- l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (**accesso civico semplice** - art. 5, co. 1);
- allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, fatto salvo il rispetto

²⁶ v., proprio in ambito lavorativo, il provvedimento del Garante del 12 marzo 2020, doc. web n. 9429218 e cfr., seppur in relazione al tema del riutilizzo dei dati pubblicati per finalità di trasparenza, il par. 6 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante.

²⁷ Di questo aspetto e della sua intersezione con il diritto alla riservatezza si è già trattato nei paragrafi precedenti.

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 (**accesso civico generalizzato** - art. 5, co. 2).

È bene rammentare in questa sede che l'esercizio del diritto di cui all'art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve contenere l'identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza, inoltre, può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale)²⁸.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5-bis, co. 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia non raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione i controinteressati, il termine²⁹ di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 33/2013 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel **termine di trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti **non prima di quindici giorni** dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò al fine di consentire a quest'ultimo di chiedere il riesame al RPCT o di presentare ricorso al TAR.

9.1. Accesso civico generalizzato - casi di esclusione e limiti all'accesso ai fini della tutela di dati personali

²⁸ Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

²⁹ 30 gg.

Dopo aver inquadrato in via generale l'istituto dell'accesso civico - semplice o generalizzato - si tratta ora di stabilire come si fa a capire se è possibile fornire con l'accesso civico dati personali o un documento che ne contenga.

A tal fine un valido ausilio si può rinvenire nella determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 recante “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”, adottate d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP).

In particolare l'**accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)**, può essere **rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia. È chiaro che se il limite riguarda solo alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti del documento (**accesso parziale**)³⁰.

9.1.1. Esclusioni

Ai sensi dell'art. 5-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è **escluso**³¹ oltre che “nei casi di segreto di Stato”³², anche “**negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge**”, nonché nei “**casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità, o limiti**”³³; l'accesso civico generalizzato, pertanto, può essere negato, nel caso in cui si è in presenza di dati relativi alla salute, ai dati genetici o biometrici e in altri casi espressamente regolamentati.



Ciò significa, avuto riguardo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che l'accesso civico generalizzato è escluso ogni qualvolta che, ad esempio, è previsto un

³⁰ Gli altri casi di diniego all'accesso sono espressamente indicati ai co. 1 e 3 dell'art. 5-bis, d.lgs. 33/2013

³¹ “**Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.**” (art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013). L'esclusione in parola sta a significare che l'accesso civico generalizzato deve essere respinto senza necessità di dover effettuare alcuna valutazione in ordine all'esistenza di altri interessi pubblici o di pregiudizio concreto all'interessato così come avviene per i casi previsti dall'art. 5-bis, co. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013.

³² A tal fine il legislatore ha previsto un rinvio dinamico alle previsioni di cui all'art. 24 della Legge n. 241/1990 (c.d. accesso documentale)

³³ Il riferimento è alle **c.d. eccezioni assolute**.

divieto di diffusione di un dato personale, ovvero quando l'accessibilità a quei dati è regolata da specifiche norme di settore.

L'art. 2-septies, co. 8, del Codice, sancisce uno specifico “**divieto di diffusione**” allorché si è in presenza di **dati relativi alla salute**³⁴, **dati genetici e biometrici**, ciò volendo significare che detti dati **non possono essere in nessun caso acquisiti per il tramite dell'accesso civico generalizzato**.

Per lo stesso motivo sono da ritenersi **esclusi dall'accesso civico generalizzato** anche i “**dati idonei a rivelare la vita sessuale**” e i “**dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati**” tenuto conto del divieto di diffusione di cui agli artt. 7-bis, co. 6, e 26, co. 4, d.lgs. n. 33/2013³⁵.



Ancora, è “escluso” l'accesso civico generalizzato in tutti quei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”³⁶

9.1.2. Limitazioni

Riportati i casi in cui l'accesso civico generalizzato è escluso, si tratta ora di analizzare i casi in cui lo stesso è invece limitato. Ci si riferisce, in particolare, ai limiti previsti dall'art. 5-bis, co. 2, lett. a), il quale prevede che l'accesso è rifiutato al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

È evidente, dunque, come in questo caso, a differenza di quello in cui è prevista l'esclusione, si rende necessaria una valutazione sull'esistenza, o meno, di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

³⁴  Secondo l'art. 4, paragrafo 1, n. 15 del RGPD per dati relativi alla salute si intendono tutti i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Vedi anche Linee guida ANAC su accesso civico, par. 6.2.

³⁵ Vedi anche Linee guida ANAC su accesso civico, par. 6.2.

³⁶ È il caso, ad esempio, dei dati contenuti negli archivi anagrafici (cfr. artt. 33 ss. del d.P.R. n. 223/1989; artt. 106 ss. del d.P.R. n. 396/2000)

 La domanda da porsi, dunque, è come si effettua la valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali alla luce del quale dover rifiutare l'accesso civico.

Anche in questo caso è bene tenere presenti le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”* (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

 Ancora, al fine di valutare se vi possa essere un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, occorre tenere presente che i dati e i documenti oggetto di accesso civico generalizzato, diversamente da quanto accade nell'ipotesi dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990³⁷, divengono pubblici e chiunque ha diritto a conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli³⁸ ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 33/2013.

È proprio questo rilevante effetto di pubblicità, specifico dell'accesso civico generalizzato, ad imporre, dunque, una attenta valutazione del rischio circa un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei **soggetti controinteressati**, i quali vanno in ogni caso ed assolutamente coinvolti nel procedimento relativo all'accesso civico (cfr. art. 5, co. 5, d.lgs. n. 33/2013).

 Secondo alcune indicazioni fornite dal GPDP, l'amministrazione per valutare se concedere o meno l'ostensione di dati personali attraverso l'accesso civico generalizzato deve analizzare se possa sussistere un pregiudizio per il soggetto controinteressato, non tanto derivante dalla conoscenza dei propri dati personali da parte del soggetto richiedente l'accesso, quanto più tosto dal fatto che in tal modo vi possa essere una conoscenza generalizzata ed un pubblicità diffusa di quei dati e di quelle informazioni personali, dovendo altresì tenere conto della possibilità che i dati forniti possono essere riutilizzati per

³⁷  Nel caso dell'accesso documentale, infatti, i documenti forniti possono essere utilizzati solo per i motivi espressamente indicati nell'istanza, ed il richiedente non può renderli pubblici o riutilizzarli. In questo caso, quindi, siamo in presenza di un certo grado di riservatezza. In tal modo, infatti, è possibile fornire dati e documenti contenenti informazioni personali ai sensi della legge n. 241/1990 la cui ostensione non è consentita nel caso dell'accesso civico generalizzato, come ad esempio, quando si tratti di dati sulla salute. Per dovere di completezza deve farsi osservare che la **valutazione sul pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali** richiesta nell'**accesso civico generalizzato** (d.lgs. n. 33/2013) è diversa dalla **valutazione sulla riservatezza della persona** che invece è richiesta nel caso dell'**accesso documentale** (legge n. 241/1990)

³⁸ In teoria i dati potrebbero anche essere rivenduti per finalità commerciali.

finalità ulteriori³⁹ anche da parte di soggetti terzi diversi dal soggetto richiedente l'accesso il quale a sua volta non ha alcun limite nella possibilità di comunicare e diffondere i dati in parola⁴⁰.

Ancora, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto *vanno prese in considerazione*, secondo l'orientamento espresso nelle linee guida fornite dall'ANAC (n. 1309/2016), *le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto; come ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente.*"⁴¹.

Ai fini della **valutazione del pregiudizio concreto**, vanno, altresì, prese in considerazione, sempre secondo le *linee guida*, le **ragionevoli aspettative** di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati; Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche **la natura dei dati personali** oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché **il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati**.

³⁹ Anche non conosciute e non conoscibili a priori né dall'interessato né dalla P.A.

⁴⁰ Secondo le più volte richiamate *linee guida* ANAC n. 1309/2016 "La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che **ogni trattamento** – quindi **anche** una comunicazione di dati personali a un terzo **tramite l'accesso generalizzato** – **deve essere effettuato** «nel **rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali**, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento **alla riservatezza, all'identità personale** [...]», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio⁵, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato **non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone** cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza europea in materia.".

⁴¹ Vedi il par. 8.1. (I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali) delle *linee guida* ANAC.

10. STRUMENTI UTILI AI FINI DELLE DECISIONI DA ASSUMERE NELL'AMBITO DEI RAPPORTI FRA TRASPARENZA, PUBBLICITÀ, ACCESSO CIVICO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Come si è potuto constatare il rapporto tra trasparenza, pubblicità, accesso civico e tutela dei dati personali presenta un notevole carattere di complessità attesi i principii posti a presidio sopra tutto della riservatezza e della tutela dei dati personali. Ciò richiede, inevitabilmente, la necessità di studiare ed approfondire ogni singola questione che dovesse insorgere. A tal proposito è bene ricordare che ci si può avvalere di alcuni strumenti messi in campo direttamente dal Garante così come da altri organismi all'uopo istituiti con lo scopo di orientare le decisioni che il funzionario pubblico è chiamato da assumere concretamente in materia di tutela della privacy durante il corso della normale attività amministrativa. Ci si riferisce, ad esempio, alla banca dati dei pareri e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, sopra tutto in materia di FOIA.

È evidente, infatti, ferma restando la specificità di ogni singola questione che ci si trovi ad affrontare, che i pareri ed i provvedimenti emessi dalle autorità a ciò deputate rappresentano un valido supporto al fine di orientare le decisioni da assumere così da evitare situazioni di conflitto con i cittadini utenti.

A tal proposito, dunque, si ritiene utile segnalare le seguenti banche dati del Garante per la protezione dei dati personali:

“Linee guida”	https://www.garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/provvedimenti/linee-guida ;
“Provvedimenti” ⁴²	https://www.garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/provvedimenti/provvedimenti-per-area-tematica
“Pareri” ⁴³	https://www.garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/provvedimenti/pareri-per-area-tematica

⁴² Cliccare sulla voce “Pubblica Amministrazione”. In questa sezione vi sono attualmente 999 provvedimenti adottati dal Garante suddivisi per aree tematiche comprese quelle relative all'accesso civico e alla trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013.

⁴³ Cliccare sulla voce “Pubblica Amministrazione”. In questa sezione vi sono attualmente 490 pareri del Garante suddivisi per aree tematiche comprese quelle relative all'accesso civico e alla trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013.

Si ritiene altresì utile segnalare, con specifico riguardo al FOIA il sito del Centro Nazionale di Competenza FOIA consultabile al seguente indirizzo web: <https://foia.gov.it/>; una volta che si è avuto accesso, andare sulla sezione “Osservatorio” al fine di consultare numerosi pareri e pronunce giurisprudenziali in materia di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013. Nella sezione normativa, inoltre, sono presenti alcune circolari così come le linee guida ANAC.

Si segnala, infine, per ogni utilità, il sito della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi consultabile al seguente indirizzo <http://www.commissioneaccesso.it/it/>; anche in questo caso una volta che si è avuto accesso si potrà accedere ad una serie di documenti molto utili relativamente all’accesso documentale ex legge n. 241/1990.